

26/37/CR06ter/C5

PROPOSTA DI DOCUMENTO SULL'ATTO COM (2025) 984 "PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER SVELTIRE LE VALUTAZIONI AMBIENTALI"

1. Contesto e principali contenuti della proposta di regolamento europeo

La proposta di regolamento COM (2025) 984 nasce dall'esigenza della Commissione europea di semplificare e accelerare le procedure di valutazione ambientale nell'Unione, in un contesto caratterizzato da sfide geopolitiche, crisi energetica e necessità di sostenere la competitività economica dell'UE. Il regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, intende creare un **quadro procedurale comune**, capace di rendere più rapide e omogenee le fasi di VIA, VAS, valutazione d'incidenza (VincA) e altre valutazioni ambientali, senza modificarne l'impianto sostanziale fissato dalle direttive di riferimento.

Il regolamento interviene sulle fasi **procedurali**, imponendo:

- un **sistema di coordinamento unico** per tutte le valutazioni necessarie a uno stesso progetto,
- **tempistiche vincolanti**, ridotte e uniformi,
- una **digitalizzazione completa** dei processi,
- un sistema di **Punto di Contatto Unico Ambientale (PCUA)**,
- procedure "rafforzate e accelerate" per progetti nei settori considerati strategici per l'UE (energie rinnovabili, reti, data center, IA, economia circolare, alloggi a prezzi accessibili, decarbonizzazione dei porti e delle industrie).

Il regolamento si propone di rispondere alle criticità già rilevate dagli stakeholder europei, come la frammentazione normativa, l'eterogeneità dei tempi tra Paesi, l'elevata complessità procedurale e la carenza di digitalizzazione.

Pur riconoscendo l'interesse verso strumenti di semplificazione e integrazione procedimentale, ed essendo in linea di principio favorevoli ai procedimenti unici, l'istituzione del **Punto di contatto unico ambientale (PCUA)**, nella formulazione attuale, appare fortemente assimilabile al modello SUAP, senza tuttavia garantire un adeguato livello di chiarezza sistematica. Al contrario, essa rischia di introdurre **ulteriori sovrapposizioni procedurali e incertezze applicative**.

Nel complesso, il testo risulta di difficile lettura e comprensione, anche a causa di una formulazione linguistica poco chiara, verosimilmente derivante da una traduzione non sufficientemente accurata del testo originario, che contribuisce ad accrescere le ambiguità interpretative.

Come illustrato nei paragrafi successivi, il contenuto del regolamento presenta per l'Italia – e in particolare per le Regioni – **criticità profonde di carattere organizzativo, tecnico, temporale e qualitativo**.

2. Comparazione tra comparativa tra normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) e proposta UE COM (2025) 984

Il sistema italiano delle valutazioni ambientali, disciplinato principalmente dal **D.Lgs. 152/2006**, si è sviluppato nel corso degli anni tramite il recepimento delle direttive europee e successive modifiche nazionali e regionali. Tale quadro normativo, pur consolidato, presenta una significativa **eterogeneità applicativa** tra le Regioni e un elevato livello di complessità amministrativa derivante dalla sovrapposizione di competenze, dalla molteplicità di enti coinvolti (Regioni, ARPA, Province, Soprintendenze, Ministeri, Autorità di Bacino) e da procedure spesso caratterizzate da tempistiche non sempre perentorie.

La proposta di regolamento europeo **COM (2025) 984**, al contrario, mira a definire un **modello procedurale unico e vincolante** per tutti gli Stati membri, introducendo elementi di forte discontinuità rispetto al sistema italiano. L'elemento più innovativo consiste nella **creazione di un quadro procedurale integrato** per tutte le valutazioni ambientali richieste dalle diverse direttive (VAS, VIA, Habitat, Uccelli, Acque), superando l'impianto compartimentato attualmente in vigore in Italia. Ciò avverrebbe mediante l'introduzione di **procedure coordinate o comuni obbligatorie**, con un unico scoping, un'unica consultazione pubblica e una conclusione motivata che tenga insieme tutti gli ambiti ambientali coinvolti.

Un'altra differenza sostanziale riguarda il **regime temporale**: nel sistema italiano le tempistiche sono spesso indicative o comunque prorogabili, mentre il regolamento UE introduce **termini massimi perentori**, molto più stringenti, che difficilmente si adatterebbero alle attuali modalità operative delle autorità italiane. Tali tempistiche, molto ridotte, rischiano di generare un significativo impatto sulla qualità delle valutazioni, soprattutto nei casi complessi o che richiedono approfondimenti specialistici (es. valutazioni di impatto cumulative, modellazioni di qualità dell'aria, analisi idrauliche o faunistiche).

La **digitalizzazione** rappresenta un ulteriore punto di forte difformità: mentre in Italia esiste una forte variabilità regionale nell'adozione di strumenti digitali, e non esiste un portale unico nazionale per VIA/VAS, la proposta UE prevede l'obbligo, in capo agli Stati membri, di attivare **entro 24 mesi** un sistema digitale completo, interoperabile, che consenta la trasmissione elettronica delle istanze, l'accesso pubblico a tutte le informazioni e la consultazione online centralizzata. Ciò comporterebbe un impegno ingente per le Regioni italiane, considerati i differenti livelli di maturità digitale.

Particolare attenzione merita il tema del **coordinamento istituzionale**: in Italia il D.Lgs. 152/2006 non impone uno strumento unico di sintesi e coordinamento delle procedure, mentre la proposta UE istituisce obbligatoriamente un **Punto di Contatto Unico Ambientale** (PCUA) che diventa, per tutti gli Stati membri, l'interfaccia esclusiva per la gestione integrata delle valutazioni. Questo comporterebbe una ridefinizione complessiva del sistema italiano, che attualmente opera attraverso una pluralità di uffici e canali di comunicazione non sempre ben integrati.

Infine, un aspetto particolarmente problematico riguarda il tema dei **costi amministrativi**: mentre l'Italia applica generalmente oneri istruttori a carico dei proponenti, la proposta UE introduce la possibilità di esentare le PMI dai relativi costi. In Italia, dove più del 90% del tessuto produttivo è costituito da PMI, ciò determinerebbe un impatto significativo sulle entrate delle pubbliche amministrazioni, riducendo le risorse disponibili per sostenere le attività istruttorie e aggravando ulteriormente la già critica situazione degli organici.

In sintesi, la comparazione mostra come il regolamento europeo, pur volto alla semplificazione e all'armonizzazione, presenti un potenziale impatto trasformativo molto rilevante per l'Italia, che richiederebbe interventi legislativi, organizzativi e finanziari significativi per evitare il rischio concreto di compromettere la qualità dell'azione amministrativa e la tutela ambientale.

3. Criticità rilevate per il sistema italiano

3.1 Scelta dello strumento giuridico (Regolamento)

La scelta di intervenire mediante regolamento direttamente applicabile **incide in modo significativo sugli assetti procedurali nazionali e regionali**, tradizionalmente disciplinati in sede di recepimento delle direttive ambientali. Tale impostazione comporta un rischio di compressione degli spazi di adattamento e dell'autonomia regionale, in particolare negli ordinamenti caratterizzati da un forte decentramento amministrativo in materia ambientale, come quello italiano.

Lo strumento giuridico individuato, in ragione della sua diretta applicabilità, limita fortemente la possibilità di adattare, da parte degli stati membri, le diverse procedure come definite sulla base dall'attuale assetto delle competenze e, per l'Italia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La proposta di regolamento impone tempistiche, ruoli e assetti procedurali uniformi, **senza margini di recepimento o rimodulazione**, pur incidendo anche su materie di competenza concorrente (per esempio Pianificazione urbanistica/VAS).

3.2 Tempistiche e rischio di compromissione della qualità delle valutazioni

La previsione di **termini estremamente ridotti e vincolanti** per i diversi procedimenti già previsti dal vigente quadro statale rappresenta la criticità più rilevante. La proposta impone:

- Vaglio/Screening: 60 giorni (45 gg per modifiche di progetti), in luogo degli attuali 90 giorni, al netto dei termini per integrazioni e proroga per complessità istruttoria;
- Fase di consultazione con Autorità competente (Scoping): 30 giorni, in luogo degli attuali 45 giorni;
- Consultazioni pubbliche tra 30 e 90 giorni.
- Conclusione motivata (per la VIA, in ragione di voce dedicata a Screening): 90 gg dalla completezza.

Questi termini, pur pensati per favorire la competitività e la rapidità procedurale, rischiano di **indebolire la qualità delle valutazioni ambientali**, soprattutto in contesti complessi come quello italiano, caratterizzato da:

- presenza diffusa di ecosistemi sensibili e vincoli paesaggistici,

- elevata pressione antropica,
- frequente sovrapposizione di competenze tra enti (Regione, ARPA, Soprintendenza, Autorità di Bacino, ecc.).

Una valutazione ambientale di qualità richiede:

- analisi approfondite,
- sopralluoghi,
- modellizzazioni,
- integrazioni documentali,
- confronto con altre autorità competenti,
- adeguata partecipazione pubblica.

La rigidità dei tempi, unita alla previsione di una procedura unica per diversi tipi di valutazione (VIA, VAS, VincA), rischia di determinare:

- **analisi insufficienti,**
- **riduzione dell'approfondimento tecnico,**
- **approvazioni frettolose,** in potenziale contrasto con la finalità stessa delle direttive europee che si intendono coordinare, le quali richiedono **elevati standard di protezione ambientale e della biodiversità.**

Si evidenzia, in particolare, una decisa riduzione dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di Verifiche di assoggettabilità a VIA (60/45 giorni) che già scontano il fatto dell'impossibilità di comminare condizioni ambientali, se non richieste espressamente dal Proponente, con conseguente e prevedibile incremento dei provvedimenti di assoggettamento a VIA.

In definitiva, la fissazione di termini massimi vincolanti per fasi essenziali delle valutazioni ambientali (art. 7) rischia di **privilegiare la celerità procedurale a discapito della completezza e robustezza tecnico scientifica delle valutazioni.**

In contesti territoriali complessi – quali aree Natura 2000, corpi idrici sensibili, ambiti costieri, portuali o montani – i tempi standardizzati potrebbero risultare **non proporzionati** rispetto alla complessità delle istruttorie richieste.

3.3 Partecipazione del pubblico compromessa

La proposta impone consultazioni pubbliche più brevi (minimo 30 giorni), da svolgere in parallelo con altre fasi.

In contesti regionali italiani con territori complessi e forte sensibilità territoriale:

- comunità locali,
- comitati civici,
- portatori d'interesse diffusi,

queste riduzioni rischiano di **indebolire il diritto alla partecipazione**, garantito non solo dalle direttive ambientali ma anche dalla Convenzione di Aarhus.

La partecipazione può diventare un mero adempimento formale, con tempi insufficienti per comprendere la documentazione, spesso tecnica e molto voluminosa.

3.4 Carenza di personale e risorse nelle strutture regionali VIA, VAS e VInCA

La proposta richiede agli Stati membri di “assicurare personale adeguato”, ma non prevede alcuno:

- standard minimo,
- obbligo finanziario,
- periodo transitorio dotato di risorse vincolate,
- meccanismo di verifica.

Le Regioni italiane soffrono già oggi di:

- organici insufficienti e spesso ridotti negli anni,
- mancanza di figure tecniche altamente specializzate (naturalisti, geologi, esperti di biodiversità, modellisti idraulici e atmosferici),
- difficoltà a trattenere personale qualificato,
- carichi di lavoro molto elevati.

In tale contesto, la riduzione dei tempi procedurali rischia di rendere strutturalmente **impossibile** il rispetto degli standard minimi di qualità.

3.5 Complessità istituzionale e competenze multilivello

Il modello italiano prevede la partecipazione di numerosi soggetti istituzionali:

- Regioni,
- ARPA,
- Enti Parco,
- Soprintendenze (MiC),
- Ministeri competenti,
- Autorità di bacino e altre autorità settoriali.

Il regolamento prevede obblighi di coordinamento, ma **non individua strumenti vincolanti** per garantire che tali autorità collaborino in modo tempestivo e uniforme.

3.6 Problematicità nell'applicazione dell'esenzione dai costi amministrativi alle PMI

È previsto che gli Stati membri esonerino le PMI dalla corresponsione degli oneri istruttori. Si evidenzia, **il danno che un'eventuale eliminazione per tali categorie di imprese dal pagamento degli oneri istruttori – che sostengono le attività delle PA – possono determinare in uno scenario come quello italiano dove a tale categoria appartiene la stragrande maggioranza dei proponenti progettualità di competenza regionale/provinciale.**

La quasi totalità delle imprese italiane rientra infatti nelle categorie:

- PMI,
- piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap).

Pertanto:

- l'esenzione rischia di diventare un obbligo generalizzato,
- si perderebbero risorse essenziali per finanziare parte delle attività istruttorie delle autorità competenti.

3.7 Definizioni e istituti procedurali

L'introduzione delle definizioni di:

- **“delimitazione dell'ambito d'interesse”;**
- **“vaglio”,**

unitamente al rinvio generalizzato alle definizioni delle direttive VIA e VAS, rischia di generare **confusione concettuale e procedurale**, in quanto tali istituti si sovrappongono, almeno in parte, agli strumenti già consolidati di **scoping** e **screening**.

In particolare, non risulta chiaro:

- se tali procedure siano distinte, aggiuntive o sostitutive;
- quale sia il loro rapporto gerarchico e funzionale con gli istituti già vigenti;
- se e in che misura incidano sulle competenze e sulle tempistiche già definite dal diritto dell'Unione.

Ne deriva un concreto rischio di **duplicazione procedimentale** e di incertezza applicativa.

3.8 Coordinamento delle valutazioni ambientali

Sono previste procedure comuni o coordinate per piani/programmi/progetti soggetti a più direttive contemporaneamente. La previsione di procedure coordinate o comuni per VIA, VAS, Valutazione di Incidenza (VIncA) e Direttiva Quadro Acque (DQA) presenta criticità rilevanti, in considerazione della differente natura giuridica e finalità delle singole valutazioni.

Aspetto positivo in termini di principio, ma da declinare attentamente con riferimento a tempistiche ed Autorità Competenti poste a livelli amministrativi differenti (per esempio VAS/VIA in trasformazioni territoriali).

Sussiste il rischio che le valutazioni più stringenti (Habitat, DQA) vengano assorbite all'interno di procedure a carattere generale, con un possibile indebolimento del ruolo delle autorità ambientali specialistiche.

È necessario chiarire e garantire che il coordinamento procedurale:

- non si traduca in un abbassamento degli standard valutativi;
- non comporti una riduzione dell'autonomia tecnico istruttoria delle autorità competenti.

3.9 Punto di contatto unico ambientale

Viene imposta l'istituzione di un Punto di Contatto Unico Ambientale che coordina tutte le valutazioni ambientali per un determinato progetto. In Italia esistono già piattaforme digitali (con vari livelli di operatività) per la gestione dei procedimenti ai diversi livelli amministrativi (ministeriale, regionale/province autonome). A riguardo, si ritiene necessario che il regolamento riconosca tali strumenti equivalenti già in uso e ne consenta, agli Stati membri, l'integrazione con le funzioni PCUA, sia a livello nazionale che regionale.

Si sottolinea, inoltre, come le tempistiche previste per i seguenti obiettivi di digitalizzazione:

- presentazione digitale entro 6 mesi,
- portale unico ambientale entro 12 mesi,
- digitalizzazione completa entro 24 mesi.

non siano attuabili realisticamente a livello nazionale e di singole regioni, in ragione del fatto che la digitalizzazione in Italia è frammentata tra le diverse realtà e realizzata con sistemi tra loro non ancora interoperabili. Si ritiene, pertanto, necessario estendere il periodo transitorio minimo, la cui durata è da valutare in primis con gli Stati membri.

3.10 Modifiche di progetti (art. 5)

La procedura di Vaglio (Screening) deve essere attivata per "lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale". Detta previsione:

- presuppone una **valutazione preventiva** da parte dell'autorità competente;
- utilizza il termine "importanti" senza alcuna definizione;
- mescola impropriamente i concetti di **rischio** ed **effetto ambientale**.

Non risulta chiaro se l'elencazione delle modifiche progettuali abbia carattere tassativo o meramente esemplificativo, generando incertezza interpretativa.

Di contro, il D.Lgs. 152/2006 distingue puntualmente:

- modifiche sostanziali,
 - modifiche non sostanziali,
 - ampliamenti,
 - variazioni funzionali.

In ragione dell'impossibilità a definire univocamente cosa intendano i vari termini ("importanti", "sostanziali/non sostanziali", "ampliamenti" e "variazioni"), si ritiene necessario introdurre definizioni e criteri oggettivi, eventualmente demandati agli Stati membri, per l'individuazione delle progettualità da sottoporre a tale procedura.

Inoltre, il richiamo agli impatti transfrontalieri risulta sostanzialmente ridondante rispetto alla direttiva 2011/92/UE e privo di reale valore aggiunto.

3.11 Preclusione sostanziale (art. 6)

La possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa:

- solleva **seri dubbi di compatibilità** con la Convenzione di Aarhus;
- incide sul principio di **effettività del ricorso**;
- potrebbe porre problemi di **costituzionalità**, con riferimento al diritto di difesa.

Le criticità risultano accentuate se lette in combinato disposto con la riduzione dei termini di consultazione pubblica.

3.12 Durata del vaglio e delle valutazioni ambientali (art. 7)

Nell'articolo 7 c.1 lett.b), il richiamo al "rapporto ambientale" potrebbe creare confusione visto che l'ambito di applicazione della VAS viene invece disciplinata al successivo art. 7 c.2

Nell'articolo 7 c.1 lett.b), sembrerebbe che, per ogni progetto rientrante nella disciplina VIA, sia necessaria una sorta di "fase scooping" di 30 giorni in cui l'autorità competente deve esprimersi sulla "sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale". Tale fase ad oggi non risulta invece obbligatoria nel D.Lgs 152/2006 per le procedure di PAUR, ma facoltativa (art. 21 del D.Lgs 152/2006)

La formulazione dell'art. 7, par. 2, lett. a), sembra imporre il vaglio per tutti i piani e programmi, determinando un aggravio rispetto al quadro normativo italiano, che prevede in alcuni casi l'assoggettamento diretto a VAS.

Si suggerisce di:

- limitare il campo di applicazione alle modifiche di piani e programmi;
- oppure rinviare ai criteri stabiliti dagli Stati membri (art. 3, par. 5, dir. 2001/42/CE).

La lettura della lettera d) del medesimo comma sembra attribuire la redazione del rapporto ambientale all'Autorità competente, anziché all'autorità procedente o al proponente, mettendo in discussione l'attuale assetto della VAS (D.lgs. 152/2006).

Rilevante risulta l'impatto sul procedimento regionale di rilascio del PAUR: le tempistiche previste (90 giorni dalla completezza documentale) comporterebbero uno sconvolgimento del PAUR, rendendo di fatto impraticabili le procedure oggi previste.

3.13 Specie protette (art. 8)

La qualificazione come **non deliberati** di taluni impatti su specie protette, se accompagnati da misure di mitigazione, appare in potenziale contrasto con la **consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia**, secondo cui la deliberazione ricomprende anche l'accettazione di un rischio prevedibile.

L'articolo 8 così come formulato nell'ambito della proposta di regolamento COM(2025) 984 non sembra attenere strettamente alle modalità di valutazione e all'obiettivo della norma di sveltire le procedure.

Nonostante nei *consideranda* 34 e 35 si dichiara la priorità di salvaguardia delle specie, al primo paragrafo l'Art. 8 introduce un concetto di "non intenzionalità" qualora si verifichi l'uccisione o la perturbazione di uccelli protetti a norma della direttiva 2009/147/CE o di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE a condizione che per il piano o il progetto siano state adottate misure di mitigazione adeguate e proporzionate. Tale previsione non appare opportuna e pertinente all'impianto della proposta regolamentare.

Stabilire a priori questa condizione appare non opportuno, andrebbe lasciata alle autorità nazionali la verifica delle condizioni di realizzazioni dei progetti, al di là della definizione e attuazione delle misure di mitigazione. È comunque già implicito nell'adozione delle misure di mitigazione che venga attentamente valutata la significatività dell'incidenza a seguito dell'applicazione delle specifiche misure di mitigazione.

Per quanto attiene il secondo paragrafo dell'Art. 8, le norme europee (di cui alla Direttiva 92/43/CEE articolo 6, paragrafi 3 e 4, disciplinata in ambito nazionale dall'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.), i documenti di indirizzo comunitari e le linee guida nazionali della Valutazione di incidenza già chiariscono molto bene che, se nel corso dell'opportuna valutazione sono stati individuati impatti negativi, o comunque non è possibile escluderne l'eventualità, può essere possibile adottare misure di mitigazione appropriate atte ad eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. Ogni misura di mitigazione deve essere descritta nel dettaglio, con una spiegazione basata su prove scientifiche di come eliminerà o ridurrà gli impatti negativi individuati.

Chiarimenti in ambito VINCA che comprendono anche modalità di applicazione delle misure di attenuazione/mitigazione sono contenuti nella Comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01), e nella Comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE - pdf" C(2021) 6913 finale del 28 settembre 2021, nonché nelle Linee Guida Nazionali (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

3.14. Progetti strategici (art. 14)

Per settori strategici (rinnovabili, IA, housing, infrastrutture, ecc.) si prevedono le seguenti ulteriori semplificazioni in materia di valutazioni ambientali, ipotizzando anche la possibilità di introdurre procedimenti unici:

- procedura accelerata (da valutarsi sulla base dei termini generali già ridotti dal Regolamento);
- interesse pubblico prevalente presunto;
- approvazione tacita per fasi intermedie (tranne nel caso di progetti soggetti a Direttive).

Inoltre, rispetto all'approvazione tacita in fase autorizzatoria, non è chiara la non applicazione ai progetti soggetti a Direttive, posto che il Regolamento disciplina proprio questi casi.

L'articolo 14 risulta uno dei passaggi meno chiari della proposta. Non risultano sufficientemente definiti:

- ambito di applicazione;
- rapporto con la legislazione settoriale UE;
- modalità e tempi di individuazione dei settori strategici.

Il “pacchetto di strumenti” riportato nell'Allegato sembra articolarsi in:

- dichiarazione di **interesse pubblico prevalente**;
- **approvazione tacita**, rispetto alla quale permangono profili di incertezza;
- **procedure accelerate di risoluzione delle controversie**.

Nel complesso, la disciplina dei progetti strategici appare **oggettivamente poco chiara**.

4. Nota tecnica con proposte di modifica

Alla luce delle criticità sopra esposte, si propone alla Conferenza delle Regioni di richiedere le seguenti modifiche sostanziali.

4.1 Introduzione di obblighi finanziari e organizzativi vincolanti per gli Stati membri

Articolo aggiuntivo proposto: “Rafforzamento organizzativo e finanziario”

Si propone di inserire un nuovo articolo che stabilisca che:

Gli Stati membri sono obbligati, prima dell'esecutività delle disposizioni del regolamento, a garantire – con appositi provvedimenti legislativi e risorse economiche dedicate – l'adeguamento delle strutture e degli organici delle autorità competenti in materia di VIA, VAS e valutazione di incidenza, assicurando standard minimi europei di dotazione organica e capacità tecnica.

Motivazione: senza risorse, il regolamento risulta inapplicabile e rischia di compromettere la tutela ambientale.

4.2 Periodo transitorio più lungo per l'attuazione delle tempistiche

Si propone di:

- estendere le tempistiche del regime ordinario,
- introdurre un regime transitorio dedicato,
- consentire proroghe legate a complessità ambientale e carenza di dati.

4.3 Rafforzamento del diritto alla partecipazione

Si propone di:

- elevare il tempo minimo delle consultazioni pubbliche da 30 a **60 giorni**,
- imporre l'obbligo di pubblicazione anticipata degli elaborati preliminari per garantire una partecipazione informata.

4.4 Meccanismi di coordinamento procedurale

Proposta:

- introdurre la previsione, per gli Stati membri, di adottare un **Protocollo nazionale di coordinamento**, vincolante per tutte le autorità coinvolte, lasciando tuttavia agli stessi Stati membri la facoltà di stabilire quali procedure integrare e come, tenendo conto di specificità istituzionali e territoriali.

4.5 Esenzione dai costi amministrativi – chiarimento e flessibilità

Si propone di:

- rendere **facoltativa** per gli Stati membri l'applicazione dell'esenzione,
- prevedere contributi compensativi UE per sostenere le autorità regionali.

4.6 Eliminazione o riformulazione articolo 8 su Specie protette

Si propone di:

- eliminare l'art. 8 o riformularlo in diretto richiamo alle norme e ai documenti di indirizzo comunitari per l'attuazione della VInCA.

4.7 Revisione del regime delle procedure accelerate per i settori strategici

Proposta:

- definire criteri più restrittivi e verificabili per la qualificazione dei progetti "strategici",
- escludere la possibilità che la qualifica strategica riduca gli standard qualitativi della valutazione;

- subordinare l'applicazione delle misure accelerate a una verifica preventiva dello Stato membro basata su criteri ambientali e non solo economici in quanto l'applicazione automatica dell'interesse pubblico prevalente rischia di comprimere la valutazione caso per caso richiesta dalla normativa italiana.

5. Conclusioni

Il regolamento COM (2025) 984 rappresenta un cambio di paradigma nelle valutazioni ambientali europee: un sistema più rapido, digitalizzato ed uniforme. Tuttavia, nel contesto italiano, caratterizzato da strutture regionali sovraccariche, organici insufficienti e complessità procedurale multilivello, i rischi sono elevati.

In assenza di adeguamenti strutturali e finanziari, le tempistiche imposte rischiano di:

- compromettere la qualità delle valutazioni,
- ridurre la partecipazione pubblica,
- esporre le amministrazioni a maggiori contenziosi,
- indebolire la credibilità del sistema di tutela ambientale.

Per questo motivo, la Conferenza delle Regioni è chiamata a sostenere con decisione richieste di modifica che garantiscano:

- **risorse,**
- **organizzazione,**
- **tempi adeguati,**
- **partecipazione effettiva,**
- **piena qualità delle valutazioni ambientali,** in linea con lo spirito delle direttive europee ambientali.

Roma, 1° aprile 2026